

Giacomo B. Contri e la scoperta del pensiero giuridico individuale

di Chiara Alvisi

Leggo da anni, con interesse, le pagine di Giacomo B. Contri, cultore e autore di una scienza della legge di moto dei corpi (umani), moto a meta o soddisfazione nell'universo dei corpi. Si tratta di una scienza giuridica del pensiero, irriducibile alla psicologia, “*perché non esistono leggi del pensiero*”¹, che invece (com)pone la legge del suo andare.

Giacomo B. Contri partendo dalla cura (analisi) dell'umano (vita psichica) scopre il diritto: la vita psichica è vita giuridica. Il pensiero di natura distingue la persona dalla Natura² e viene scoperto da Contri sul campo – attraverso la cura delle sue deviazioni (psicopatologia), documentate scientificamente da una “giurisprudenza psicoanalitica” – come pensiero giuridico individuale.

Che cosa è il diritto scoperto da Contri? Il diritto è ordinamento, come si dice ordinamento giuridico. I giuristi trovano familiare questo termine, che però nella scienza giuridica rinvia sovente al postulato gerarchico e organizzativo assoluto di un programma (religioso, politico, culturale, oggi anche informatico) il cui fondamento resta nell'ordine del comando³. Anche la dottrina giuridica contemporanea, che pure ha denunciato l'insufficienza della concezione normativistica antica e poi illuministico-liberale dell'ordinamento come insieme di comandi del legislatore-autorità ed ha valorizzato piuttosto il ragionamento per principi nella costruzione interpretativa delle norme, talvolta affermando il primato della *jurisdictio* sulla *legislatio*, resta all'interno di una concezione del diritto come comando che decide conflitti (magari senza giudicare, i.e. secondo valori e non *secundum legem*)⁴.

¹ GIACOMO B. CONTRI, *Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico*, SIC edizioni, Milano, 2006, III ed., p. 142 “*Che non esistono leggi del pensiero bensì pensiero di leggi – ecco il nostro passaggio copernicano – significa che pensiero è un nome della libertà*”. A p. 84 l'A. precisa che “*Il pensiero è da noi incontrato come facoltà di elaborazione della legge di moto per la soddisfazione*”, cioè come “*il fatto di una facoltà legislativa*” dell'individuo. E a p. 112 dichiara “*perseguiamo una scienza del moto. Non c'è scienza – del moto – del corpo umano che come scienza del rapporto di ragione e soddisfazione. Dire corpo e dire moto del corpo è una sola e medesima cosa*”. Nella Premessa allo Statuto della Società Amici del Pensiero, l'A. precisa che il pensiero è una Costituzione, “che trova seguito in un Ordinamento” e come tale “è una res extensa”.

² GIACOMO B. CONTRI, op. cit., p. 113 “*nella natura così come conosciuta dalle scienze della natura non esiste un universo ordinato per legge alla soddisfazione (di almeno uno dei suoi membri da parte di almeno un altro di essi, che allora rappresenterà l'universo almeno per quell'uno), ossia non esiste un universo dato di rapporti, in quanto rapporto significa soddisfazione (...). Tale universo deve allora venire posto, secondo una legge giuridica che ne fa un universo ordinato alla soddisfazione del singolo*”.

³ Come è noto, secondo la tesi di SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, II° ed. con aggiunte, il diritto obiettivo è organizzazione sociale (p. 33). Conseguentemente “*ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico*” (pp. 22 ss.). Si veda coerentemente la nozione di autonomia privata elaborata da Salvatore ROMANO, *Autonomia privata*, Milano, 1957, pp. 57 ss. quale “*potestà dei privati di darsi un ordinamento interno a quello statale*”, e dunque come potere giuridico creativo o innovativo secondo le condizioni di esistenza e di contenuto fissate dall'ordinamento statale, che sono le regole del riconoscimento statale.

⁴ Cfr. si veda la critica delle decisioni valoriali in IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 30: “*la tutela giurisdizionale nel farsi esercizio di valori non si può più dire (...) applicazione della legge ma rimane decisione del conflitto*”. Anche i giuristi più raffinati, che qualificano il diritto come “discorso”, “*discorso che dice chi può o deve, e che giustifica la forza in base al criterio di democrazia ed autonomia*”, lo considerano un discorso prescrittivo, che muove i suoi destinatari ad una meta in quanto li vincola in virtù della sua validità. Così, secondo A. GENTILI, *Il diritto*

Contri invece ci sorprende usando un esempio che è sotto gli occhi di tutti. Fare ordinamento è come apparecchiare una tavola, fare dei posti, poi arriveranno quelli che prendono posto: prima c'è il posto, poi c'è chi prende posto. Con la precisazione che i posti sono liberi, non sono ruoli, perché non fissano nessuno ad un predicato (il predicato è uno schiavo, come i servi della gleba, che non potevano spostarsi dal villaggio loro assegnato senza autorizzazione)⁵.

Quel fare posto è anzitutto un potere del pensiero (Contri lo chiama “talento negativo” o “talento del rapporto”⁶ o “principio di non obiezione”, un principio costituente), che consente che ci siano dei commensali, dà loro esistenza civile, come amici e cittadini. Prima che quel posto sia istituito dal pensiero non c'è l'altro reale. Finché l'altro non viene istituito “prossimo” da un individuo pensante, l'essere umano resta una sagoma (uno *straw-man*, un *hollow man*, citando T.S. Elliot), e sappiamo che le sagome possono anche diventare bersagli. Il pensiero giuridico di natura toglie l'umano dallo stato di sagoma (ed anche dallo *status* di animale, oggetto di istinti⁷), gli attribuisce realtà di soggetto giuridico, lo riabilita come soggetto della *civitas* o uni-verso. Il pensiero di natura è fonte di una legge di cittadinanza così come la città è, per Contri, il consesso umano giuridicamente unificato, reso uni-verso dal pensiero giuridico di natura (quest'ultimo aggettivo da intendersi, mi sembra, come universale e non ‘secondo natura’).

Mi tornano in mente le parole del giusromanista Yan Thomas, nel saggio «*Le droit entre les mots et les choses. Rétorique et jurisprudence à Rome*»⁸: lo *ius civile*, di tutti i discorsi l'unico che istituisca il mondo che designa⁹, ha introdotto nell'antica Roma un pensiero totalmente originale ed autonomo rispetto alla religione, alla filosofia e alla retorica, il quale costituì l'espressione compiuta dell'idea della città (“*l'expression achevée ... de l'idée de la cité*”): “*avant d'être public ou privé le jus est civile parce qu'il instaure, entre concitoyens, cette commune mesure qui universalise l'échange et l'égalité*”.

Nasce dunque da una svista o smarrimento l'idea che anche un algoritmo possa venire insignito della personalità giuridica, come se il diritto potesse davvero ridursi alla pura attività computazionale, al *calculemus* leibniziano, prescindendo dalla realtà della coppia offerta-domanda e dall'esperienza di

come discorso, Milano, 2013, 177, la regola giuridica vincola in quanto valida, “*trovando il suo fondamento in sé, cioè nelle ragioni che la determinano. E non si tratta di un fondamento fattuale, o morale, o metafisico, o religioso, o magico (come per le disparate teorie correnti sul fondamento del diritto, che è – poi – il fondamento della validità). Si tratta invece di un fondamento logico: il principio di non contraddizione, adattato al discorso prescrittivo. È valida la prescrizione che non possiamo contraddire senza contraddirci*”. Si veda invece VOLTAIRE, *Trattato sulla tolleranza*, Feltrinelli, Milano, XVI, ed. 2019, p. 58, quando afferma che è la “*ragione che rende gradita l'obbedienza alle leggi, più ancora di quanto la forza non le faccia osservare*”.

⁵ GIACOMO B. CONTRI, *Educazione come costituzione*, video, in <https://societaamicidelpensiero.it/en/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/>.

⁶ GIACOMO B. CONTRI, *Il pensiero di natura*, cit., p. 113, sub nota 3.

⁷ GIACOMO B. CONTRI, op.cit., p. 119 ss.: “*la legge di cui si tratta è una legge di moto o movimento di corpi (umani: pleonasma) ... come una legge composta di più articoli, ultimo dei quali la meta reale, o fine nel doppio senso della parola (scopo e termine), coincide, come esperienza di soddisfazione, con quell'affetto della soddisfazione che chiamiamo pace (...). La legge della natura del moto dei corpi umani esige (...) un supplemento legislativo posto dal soggetto stesso. Ciò equivale a dire che il moto dei corpi umani non ha come leggi degli istinti (...). C'è libertà di scelta della legge di moto (...)*”.

⁸ In *Archives de philosophie du droit*, t. 3, *Forme de rationalité en droit*, 1978, éditions Sirey, Paris, p. 93.

⁹ Y.P. THOMAS, op. cit., p. 93 : «*le droit transforme le monde social en un langage qui le fait être autrement, parce qu'il le transpose dans un registre normatif qui réalise ce qu'il y a en lui d'obligatoire tout comme la monnaie « réalise » la valeur au moment de l'échange*».

soddisfazione. Leggendo Contri mi sovviene che l'etichetta "computational law" è un ossimoro, che in fondo diffama il diritto.

Contri ci dice che, invece, il diritto è, anzitutto, l'atto di pensiero (sano) che prepara un posto legittimo per l'avvento dell'altro reale, che a sua volta può essere fonte di un moto conclusivo, soddisfacente. D'altronde non basta aprire la finestra per vedere la realtà, né basta la Natura per istituirlo¹⁰. Occorre il diritto, un uomo che pensi a fare posto all'altro, ad ogni altro, come potenziale fonte di beneficio, cioè come offerta. Perché la realtà non è quella naturale ma è offerta: "*ciò che segue all'offerta è poi la sua elaborazione*": non solo la domanda, ma quel movimento che è lavoro (il Candide di Voltaire dice: *cultiver le jardin*), che parte come decisione (giudiziaria) dell'individuo, cioè dal giudizio (o sanzione, innanzitutto premiale) sull'offerta dell'altro reale. In ciò consiste il regime (giuridico) dell'appuntamento, la conclusione offerta da Contri a proposito del sillogismo freudiano, rieditato come una legge di cittadinanza.

Mi sono chiesta se la scoperta di Contri a proposito del pensiero di natura come pensiero giuridico individuale, potesse essere rappresentata da un'immagine. Mi è venuta in mente l'Ultima Cena di Leonardo. Nel cenacolo vinciano è rappresentato molto di più di una *ordinatio fidei*. C'è una tavola apparecchiata, c'è un uomo che ha così disposto onde invitare i suoi discepoli, che divengono suoi commensali ("*non vi chiamo più servi ... ma vi ho chiamato amici*", Gv. 15,12-17), il quale offre loro la sua parola incarnata, ed essi accettano di mangiarla, di elaborarla a loro volta, benché vi sia anche chi tradisce. In effetti leggendo Contri mi è accaduto di pensare che anche nell'Ultima Cena vi sia una rappresentazione del pensiero di natura, dell'ordinamento giuridico e dell'*habeas corpus*.

¹⁰ Mi sembra pertinente che anche nell'antica Roma la "natura" si presentasse come una mera "*finzione interna al diritto civile*", messa al servizio dell'estensione delle istituzioni del diritto positivo. Y. THOMAS, *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in Y.Thomas e J. Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, Quodlibet, Macerata, 2020, pp. 22 ss., osserva in proposito: "*se si considera che invece, il diritto di Giustiniano stigmatizza i crimini 'contro natura' e che i Padri della Chiesa, in generale, postulano un'equivalenza fra legge divina rivelata e il diritto naturale inscritto nel cuore degli uomini, secondo la formulazione paolina della legge morale universale, diventa indispensabile prestare attenzione a questa originalità dell'etica romana del dritto, secondo la quale non c'è altra fonte del diritto che le leggi e i mores della città*".